

IMPORTI SANZIONI IN MISURA RIDOTTA REGISTRO IMPRESE	
€ 206,00 (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza o in caso di omissione)	per le violazioni commesse da chi riveste funzioni in società o consorzi in quanto, ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (minimo edittale € 103,00) ed il terzo del massimo (massimo edittale € 1.032,00) previsti, a carico di ogni soggetto obbligato, dall'art. 2630, c. 1 del C.C. come modif. dall'art. 9, c. 5, della L. 180/2011. N.B.: a partire dalla data entrata in vigore della L. 180/2011, ossia dal 15.11.2011, le pratiche presentate in ritardo/accertate d'ufficio (in caso di omissioni) vengono sanzionate in sede di verbale sulla base dei nuovi importi edittali applicando altresì la riduzione ad un terzo dei suddetti importi in caso di comunicazione tardiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza
€ 68,66 (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)	
€ 20,00	<i>per le violazioni commesse da chi non riveste funzioni in società o consorzi (imprenditori individuali, notai, intermediario abilitato, legali rappresentanti di EE.PP. con attività economica, ecc.) in quanto, ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (minimo edittale € 10,00) ed il terzo del massimo (massimo edittale € 516,00) previsto dall'art. 2194 C.C. per ogni soggetto obbligato</i>
€ 274,66 (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza o in caso di omissione)	per il mancato o ritardato deposito di bilanci in quanto, ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo aumentati di un terzo (minimo edittale € 137,33 – massimo edittale € 1.376,00) previsto, per ogni soggetto obbligato, dall'art. 2630, c.2 del C.C. come modif. dall'art. 9, c. 5, della L. 180/2011. N.B.: a partire dalla data di entrata in vigore della L. 180/2011, ossia dal 15.11.2011, i depositi effettuati in ritardo/omessi vengono sanzionati in sede di verbale sulla base dei nuovi importi edittali aumentati di un terzo; in caso di deposito tardivo entro i 30 giorni successivi alla scadenza si applica la riduzione ad un terzo degli importi edittali come sopra calcolati. (la sanzione relativa al deposito dell'elenco soci resta invece quantificata nell'importo di € 206,00/€ 68,66 a seconda dei giorni di ritardo nell'adempimento rispetto alla scadenza)
€ 91,56 (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)	
€ 412,00 (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza)	<i>Curatori fallimentari di società in forza dell'art. 29, c.6, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010: la sanzione applicabile (nдр: ex art. 2630, c. 1 del C.C come modif. dall'art. 9, c. 5, della L. 180/2011) viene raddoppiata. Pertanto gli importi edittali vengono raddoppiati (minimo € 206,00 – massimo € 2.064,00) andando ad applicare in sede di verbale, in base all'art. 16 della L.689/81, l'importo più favorevole per il destinatario tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo. N.B.: a partire dalla data entrata in vigore della L. 180/2011, ossia dal 15.11.2011, le pratiche presentate in ritardo vengono sanzionate sulla base dei nuovi importi edittali applicando altresì la riduzione ad un terzo dei suddetti importi in caso di comunicazione tardiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza</i>
€ 137,32 (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)	
€ 40,00	Curatori fallimentari di imprese individuali in forza dell'art. 29, c.6, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010: la sanzione applicabile (nдр: ex art. 2194 del C.C) viene raddoppiata. Pertanto gli importi edittali vengono raddoppiati (minimo € 20,00 – massimo € 1.032,00) andando ad applicare in sede di verbale, in base all'art. 16 della L.689/81, l'importo più favorevole per il destinatario tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo.
€ 412,00 (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza o in caso di omissione)	<i>In forza dell'art. 37, c. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 per la mancata o tardiva comunicazione del domicilio digitale dell'impresa a carico dei legali rappresentanti di imprese già costituite in forma societaria. la sanzione applicabile (nдр: ex art. 2630, c. 1 del C.C come modif. dall'art. 9, c. 5, della L. 180/2011) viene raddoppiata. Pertanto gli importi edittali vengono raddoppiati (minimo € 206,00 – massimo € 2.064,00) andando ad applicare in sede di verbale, in base all'art. 16 della L.689/81, l'importo più favorevole per il destinatario tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo. N.B.: a partire dalla data entrata in</i>

€ 137,32 (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)	vigore della L. 180/2011, ossia dal 15.11.2011, le pratiche presentate in ritardo vengono sanzionate sulla base dei nuovi importi edittali applicando altresì la riduzione ad un terzo dei suddetti importi in caso di comunicazione tardiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza
€ 60,00	In forza dell'art. 37, c. 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 per la mancata o tardiva comunicazione del domicilio digitale dell'impresa individuale a carico del titolare dell'impresa stessa. <i>la sanzione applicabile (nдр: ex art. 2194 del C.C) viene triplicata.</i> Pertanto gli importi edittali vengono triplicati (minimo € 30,00 – massimo € 1.548,00) andando ad applicare in sede di verbale, in base all'art. 16 della L.689/81, l'importo più favorevole per il destinatario tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo.

IMPORTI SANZIONI IN MISURA RIDOTTA R.E.A.	
€ 10,00	per ritardo nella comunicazione non superiore a 30 giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 30,00) ed il terzo del massimo (€ 30,00). N.B.: trattasi di sanzione stabilita in misura fissa dall'art.1, L. 630/1981(mod. dall'art. 3 del D.L. 357/1987)
€ 51,33	per ritardo nella <i>comunicazione superiore</i> a 30 giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 154,00) ed il terzo del massimo (€ 154,00). N.B.: trattasi di sanzione stabilita in misura fissa dall'art.1, L. 630/1981(mod. dall'art. 3 del D.L. 357/1987)
€ 10,00	per denuncia non veritiera in quanto, ai sensi dell'art. 16, della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 5,00) ed il terzo del massimo (€ 206,00) previsto dall'art. 51 del R.D. 2011/1934